

ENTI DEL TERZO SETTORE E TRUST

Convegno del 17 ottobre 2018

Milano, Teatro San Fedele in via Hoepli

Relatore: Maria Nives Iannaccone

Sommario:

Introduzione: il Trust e gli ETS

- Se un Trust può acquisire la qualifica di ETS
- Un precedente: il Trust ONLUS
- ETS che assume la qualifica di trustee
- Tra Trust e fondazione: ragioni di una scelta
- Nell'ipotesi dell'ammissibilità di un Trust ETS: a) finalità e attività; b) differenza tra trust di scopo e trust con beneficiari determinati; c) legge regolatrice;
- Nell'ipotesi dell'ammissibilità di un Trust ETS: norme del Decreto Legislativo n. 117/2017 applicabili

Il Trust e gli ETS

Nei precedenti interventi si è parlato dei trust e di alcune delle loro possibili specifiche applicazioni. Il mio intervento si incentrerà sulla possibilità che un trust possa rientrare nella categoria degli Enti del Terzo Settore che sono regolati e disciplinati dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 agosto 2017, portante il Codice del Terzo Settore (anche CdTS), redatto a norma della Legge Delega del 6 giugno 2006 n. 106.

Ricordo quindi brevemente ai presenti l'importanza anche economica che ha raggiunto in Italia il non profit (in Italia esistono circa 300.000 enti non profit che secondo l'ultimo censimento ISTAT incidono per il 3,4% sul Pil nazionale) e la mancanza, sino alla riforma in oggetto, di una normativa organica che disciplinasse in modo omogeneo tutte le realtà del settore. Il legislatore ha affrontato un lavoro complesso di revisione e di riordino, finalizzato da un lato ad aiutare e a dare un valido supporto all'iniziativa dei privati che intendano perseguire un interesse comune, favorendo la partecipazione e l'associazionismo, l'attività del volontariato, il desiderio e la buona volontà della collaborazione e della donazione, e dall'altro a dare regole comuni ad entità a volte molto diverse

tra loro sia per struttura che per importanza economica. Con la riforma si è cercato di agevolare il finanziamento per gli enti operanti nel terzo settore e di offrire loro delle agevolazioni fiscali, sempre tuttavia nell'intento di garantire trasparenza e controlli su enti che in larga misura fanno affidamento sulle erogazioni pubbliche e private per le loro esigenze finanziarie.

Si avvertiva l'esigenza di aggiornare le discipline di organismi già regolamentati (come le organizzazioni di volontariato -ODV- e le associazioni di promozione sociale -APS-) e di dettare norme per quelli non ancora normati.

Diversamente da quanto previsto nel titolo dell'art. 3 della legge delega, non è stata portata alcuna modifica al codice civile, fatta eccezione per l'introduzione del nuovo articolo 42 bis inerente le operazioni straordinarie di associazioni riconosciute e non riconosciute e delle fondazioni.

Il Decreto Legislativo del 3 agosto 2018 n. 105 ha apportato qualche correzione e modifica al Codice del Terzo Settore senza tuttavia chiarirne tutti gli aspetti controversi né portare grandi cambiamenti al testo iniziale.

Restano ancora da promulgare molti decreti attuativi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dicastero di riferimento per tutto il Terzo Settore, presso cui è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi anche RUN).

Una delle principali novità del codice del terzo settore, con particolare riguardo a quanto possa interessare questo intervento, è quella di aver dato una definizione unitaria degli ETS che sono così descritti al primo comma dell'art. 4: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Questo comma contiene e stabilisce tutte le caratteristiche degli ETS:

a) devono appartenere ad uno dei tipi indicati nell'art. 4: Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione sociale, associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti filantropici,

imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e altri enti di carattere privato diversi dalle società;

b) non devono avere alcuno scopo di lucro;

c) devono perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) devono svolgere attività di interesse generale in forma di: i) azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; ii) mutualità; iii) produzione o scambio di beni o servizi;

e) devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la precisazione che nel periodo transitorio sino alla piena operatività del RUN il requisito della iscrizione allo stesso si intende soddisfatto attraverso la iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (terzo comma dell'art. 101).

Sono considerate di interesse generale le attività elencate nell'art. 5 del CdTS.

Se un Trust può acquisire la qualifica di ETS

Volendo prendere in considerazione la possibilità che un trust assuma la qualifica di ETS, dobbiamo esaminare se possa avere, sia pure potenzialmente, tutte le indicate caratteristiche.

E' evidente che l'unica categoria nella quale far rientrare il trust tra gli ETS sarebbe quella degli "altri enti di carattere privato diversi dalle società".

In proposito vorrei ricordare che dai lavori parlamentari inerenti la stesura dell'art. 4 del CdTS, emerge che nella seduta del 14 giugno 2017 la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in considerazione della possibilità per i trust non commerciali di acquisire la qualifica di Onlus, invitava la Commissione di merito a valutare l'inserimento dei trust nell'elenco degli enti del terzo settore riportato nell'art. 4, integrando il titolo V capo terzo (dove si elencano le particolare categorie di ETS). In tale sede si suggeriva anche l'inserimento di specifiche disposizioni volte a definire i trust del terzo settore quali enti privati costituiti senza fine di lucro per il perseguimento di finalità di interesse sociale e si segnalava l'opportunità di inserire all'articolo 46 (che stabilisce la composizione del RUN in sette sezioni, ciascuna inerente una categoria) un'altra sezione contenente la menzione del trust nei termini indicati. Si proponeva cioè di fare **un esplicito riferimento ai trust come ETS.**

A sua volta, la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati rilevava la *"necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997 per le ONLUS al fine di consentire ai trust ... di iscriversi nel Registro Unico suggerendo all'uopo di*

sostituire nell'art. 4 la dizione "ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta e non riconosciuta o di fondazione", con la dizione "altri enti di carattere privato diversi dalle società", così come è stato poi utilizzato.

Quindi è evidente la volontà del legislatore di ammettere la legittimità di un TRUST ETS. Non avremmo avuto dubbi in tal senso qualora si fosse seguita l'indicazione della Commissione del Senato, perché ci sarebbe stata una espressa previsione del trust tra i soggetti che possono assumere la qualifica di ETS. Però così non è stato.

Al di là dell'intenzione delle Commissioni delle Camere, lo studio di un giurista deve basarsi sul testo di legge e quindi si rende necessario rispondere al quesito se i trust siano o meno enti, e se quindi come tali possano rientrare tra "altri enti di carattere privato diversi dalle società" come richiesto dall'attuale testo del Codice del Terzo Settore.

A tal fine non è sufficiente la soggettività tributaria già da tempo riconosciuta ai trust perché è necessaria una soggettività civilistica.

Ricordiamo come la soggettività fiscale dei trust fu definitivamente ammessa e disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 la quale modificò l'art 73 del TUIR includendo il trust tra i soggetti passivi assoggettati all'IRES. Tuttavia in quel caso lo stesso legislatore fiscale aveva menzionato i trust come ulteriori soggetti rispetto agli enti commerciali, non commerciali e non residenti.

Art. 73 "Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società":

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

*b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, **nonché i trust**, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*

*c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, **i trust** che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;*

*d) le società e gli enti di ogni tipo, **compresi i trust**, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.*

Perché il legislatore avrebbe avvertito la necessità di precisare "nonché i trust", se questi fossero stati compresi nella generica dizione "enti pubblici e privati diversi dalle società"?

La Convenzione de L'Aja del primo luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 all'art. 2 riporta la definizione di trust: "Ai fini della presente convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico".

La Corte di Cassazione, in molteplici sentenze ha sostenuto (confermando precedenti pronunce di merito) in modo inequivoco e costante che il **trust non è un soggetto giuridico**. Da ultima, per tutte, la sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017 che, trattando di trust, così si esprime: "Questa premessa consente di affrontare la tematica delle modalità del pignoramento di beni conferiti in trust alla stregua della **giurisprudenza già consolidata di questa Corte** in ordine alla natura di quest'ultimo e che non si vede alcun valido motivo di modificare: **istituto che è ivi costantemente definito non già quale ente dotato di personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee**"; ... "di conseguenza, è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto" (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456)...; "e ciò in **quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito** (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali stima il Collegio opportuno dare continuità mediante un mero richiamo... **visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività**, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, **ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato** e formalmente intestati al trustee, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto".

La giurisprudenza costante della Suprema Corte quindi nega qualsiasi soggettività del trust.

Con una pronuncia del 14 settembre 2018 la Corte di Giustizia UE invece riconosce la "personalità giuridica ai trust". Tuttavia, analizzando la fattispecie, si riscontra che non può avere spazio nel nostro ordinamento. La pronuncia era limitata al solo scopo di riconoscere libertà di stabilimento ad un trust. Il caso riguardava quattro trust costituiti in GB da un cittadino cipriota che aveva indicato sé stesso come trustee insieme ad altri due soggetti. Il disponente aveva lasciato poi la GB e si era dimesso dalla carica, nominando altri tre trustee residenti a Cipro. La maggioranza dei

trustee si trovava in altro stato membro e lo scopo del trasferimento era proprio quello di sottrarsi ad una normativa volta a tassare gli utili non realizzati relativi ai beni detenuti a titolo di trust. L'amministrazione finanziaria britannica avviava un'indagine e riteneva che si fosse operata una cessione dei beni del trust prima del trasferimento con un nuovo acquisto a valore di mercato. I trustee ciprioti invocavano la libertà di circolazione. Prima di risolvere la questione la Corte doveva verificare se il trust fosse o meno un soggetto che potesse invocare la libertà di stabilimento così come le società in forza dell'art. 54 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. La conclusione della Corte è stata la seguente: un trust può ricorrere alla libertà di stabilimento se in forza della legge nazionale dispone di diritti e obblighi che gli permettono di agire in quanto tale nell'ordinamento giuridico in cui opera e se esercita un'attività con scopo di lucro. Al di là della necessità dello scopo lucrativo, il margine di autodeterminazione lasciato agli Stati membri rende comunque inapplicabile questa decisione in Italia.

Un precedente: il Trust ONLUS

Ma se il trust non è un ente (se non, come sopra ricordato, ai fini di considerarlo soggetto passivo IRES) ma soltanto un insieme di beni e rapporti giuridici, perché è considerata legittima la figura del Trust ONLUS?

L'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 indica come ONLUS "le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica i cui atti costitutivi..."

E in effetti questa figura è ad oggi già esistente; in Italia ci sono dei Trust ONLUS. La configurabilità di un trust ONLUS fu sostenuta dall'Agenzia per il terzo settore nell'Atto di indirizzo approvato il 25 maggio 2011. Vi si leggeva che, in seguito al riconoscimento della soggettività tributaria al trust, si era creato un importante presupposto per valutare se lo stesso potesse acquisire o meno la qualifica di ONLUS. L'Agenzia arrivava ad ammetterne la configurabilità in presenza di determinate condizioni (irrevocabilità, effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mancanza del soggetto disponente tra gli eventuali beneficiari, divieto di distribuzione degli utili etc).

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E del primo agosto 2011, confermava la iscrivibilità del trust nell'anagrafe delle ONLUS soffermandosi in particolare sulla soggettività fiscale del trust e sulla necessità che si trattasse di un trust opaco, nel quale cioè i redditi prodotti dal trust fossero imputati direttamente in capo al trust stesso. In caso contrario, qualora gli effettivi possessori del reddito con diritto di pretenderne l'assegnazione, fossero stati dei

beneficiari individuati, la tassazione di quel reddito sarebbe avvenuta direttamente in capo ai beneficiari (trust trasparente) che avrebbero goduto illecitamente del beneficio della tassazione dei proventi prodotti dal trust; e ciò in violazione delle norme fiscali inerenti le ONLUS che presuppongono l'imputazione direttamente ed esclusivamente in capo al soggetto per il quale si prevede un regime di favore nonché l'obbligo (in capo alla ONLUS) di impiegare tutti gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. In questa circolare si legge anche: ***“Atteso che l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS comporta l'acquisizione di un'autonoma e distinta qualifica avente rilevanza fiscaleil riferimento agli “altri enti di carattere privato recato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve essere inteso come riferimento a tutte le organizzazioni aventi autonomia soggettività sotto il profilo tributario, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla qualificazione delle stesse agli effetti civilistici.”*** Anche in questa circolare quindi non si affrontava il problema del trust come ente sotto il profilo civilistico, perché lo si faceva rientrare nella più ampia definizione di “organizzazione avente autonomia soggettività sotto il profilo tributario”.

E questo conferma quanto già esposto nel precedente paragrafo con riferimento al regime fiscale dei trust laddove l'art. 73 del TUIR menziona i trust come ulteriori soggetti rispetto agli enti commerciali, non commerciali e non residenti.

Quindi l'ammissione del trust ONLUS è avvenuta in seguito e sulla base della soggettività tributaria del trust. Ma la configurabilità di un trust ONLUS può essere utile anche per ammettere la figura del trust ETS?

Ad una prima lettura i termini usati nel D. Lgs. n. 460, (*“gli altri enti di carattere privato”*) sono simili a quelli che ritroviamo nell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (*“altri enti di carattere privato diversi dalle società”*).

In realtà ci troviamo di fronte a due norme differenti; la prima è stata dettata dal legislatore fiscale e quindi la considerazione che al trust fosse riconosciuta soggettività tributaria era sufficiente per farlo rientrare in una categoria di enti squisitamente fiscale, come evidenziato dalla circolare n. 38/E sopra citata (*“...a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla qualificazione delle stesse agli effetti civilistici”*). Nel caso in oggetto la categoria degli ETS non è fiscale ma civilistica, pertanto si rende necessario verificare la natura o meno di ente da parte del trust, esclusa ogni possibilità di utilizzare delle norme e delle figure soltanto fiscali.

Non manca chi consideri la categoria degli ETS come fiscale e quindi, sussistendo i medesimi presupposti previsti nel caso delle ONLUS, ritenga applicabile il Codice del Terzo Settore anche ai

trust (Enrico Savio: “Il trust Onlus: le possibili evoluzioni a seguito della riforma del Terzo Settore” in Non solo Fisco –19 luglio 2018).

I dubbi sin qui espressi erano stati sostenuti da numerosi commentatori anche nel dibattito che aveva preceduto la piena l’ammissibilità della figura dei trust Onlus, dubbi che erano stati poi risolti in seguito all’atto di indirizzo della Agenzia per il terzo settore ed alla risoluzione n. 38/E sopra citate.

Non mancarono, anche in seguito, voci della dottrina che sostennero la opportunità di “iniziare a riconsipire le discipline al di là delle categorie, in base agli interessi perseguiti” (Andrea Lepore in “Il trust autodichiarato e il trust Onlus, regime di pubblicità e soggettività giuridica” da Actualidad juridica iberoamericana 3 agosto 2015). L’autore, pur considerando comprensibile la posizione di coloro che negano soggettività al trust, sostiene che un simile orientamento non possa essere applicato in maniera indiscriminata perché bisognerebbe ripartire dagli interessi perseguiti per ricercare la qualificazione e con questa la disciplina applicabile alla fattispecie “non limitandosi a categorie precostituite lontane dalla prassi nazionale ed internazionale”. Un soggetto giuridico nascerebbe quindi dalla forza della effettività.

Gli operatori del diritto tuttavia, al fine di dare certezza ai cittadini, devono basarsi sulle norme di legge e su una giurisprudenza consolidata e ad oggi è difficile sostenere che un trust sia un ente, pur essendo auspicabile che il trust ETS possa essere ammesso nel nostro ordinamento e riconosciuto come soggetto attivo del terzo settore.

Alla luce delle attuali disposizioni e dell’indirizzo della Suprema Corte il trust è una proprietà finalizzata; il trustee non è considerato il rappresentante di un ente (che non esiste) ma intestatario di un insieme di beni, unico riferimento di rapporti con i terzi in quanto “colui che dispone del diritto” (sentenza n. 2043 sopra citata).

Quindi, in mancanza di modifiche del Codice del terzo settore nei termini suggeriti dalla Commissione del Senato, dobbiamo essere estremamente cauti nell’ammettere la figura del Trust ETS.

La tesi sin qui sostenuta renderebbe assai dubbia la sorte dei trust ONLUS attualmente esistenti. Una volta decorso il termine previsto dal secondo comma dell’art. 102 dal quale decorre l’abrogazione degli artt. dal 10 al 29 del decreto legislativo n. 460/1997, questi trust non potrebbero più avvalersi delle agevolazioni fiscali sinora godute nella loro qualità di Onlus, né potrebbero trasformarsi in associazione o fondazione mancando i presupposti per tale trasformazione. In mancanza di espressa previsione di legge, dovrebbero essere equiparati a tutti

gli altri trust. Anche in considerazione di questo problema, che richiede un chiarimento da parte del legislatore, possiamo auspicare una modifica del CdTS che affermi, senza lasciare dubbi in proposito, che un trust, presenti tutte le condizioni richieste, possa assumere la qualifica di ETS.

ETS che assume la qualifica di trustee

Tuttavia queste considerazioni, pur suscitando pesanti perplessità sulla legittima assunzione della qualifica di ETS da parte di un trust, devono far riflettere su altre possibilità di utilizzo di questo istituto nell'ambito del Codice del Terzo Settore.

In primo luogo dobbiamo chiederci se è configurabile che un ETS assuma il ruolo di trustee.

Il Ministero del Lavoro con un parere del 2 ottobre 2012 riconosceva che *“le ONLUS possono ricoprire l'ufficio di trustee quando i trust hanno scopi compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà sociale che l'ente si prefigge nell'ambito del settore istituzionale in cui opera...”*.

In quel caso il Ministero aveva riconosciuto tale possibilità qualora l'attività di trustee fosse stata da considerare “direttamente connessa” (Art 10 quinto comma del D. Lgs. n. 460/1997) e strettamente funzionale a quella istituzionale e qualora fosse stata esercitata per il reperimento dei fondi necessari per finanziare l'attività istituzionale. Il parere sembra prendere in considerazione unicamente il trust di scopo e focalizza l'attenzione proprio sugli scopi del trust che devono essere integrativi e migliorativi delle attività istituzionali dell'Onlus trustee, in modo da assumere un carattere di accessorietà rispetto a queste.

Ritengo che queste considerazioni possano essere valide anche per un ETS.

Il problema, come rilevato dal Ministero con riferimento alle norme dettate per le Onlus, riguarda la compatibilità dell'attività di trustee nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore. L'attività di trustee professionale non può essere svolta come istituzionale da un ETS perché non vi rientra; ma qualora si trattasse di assumere la qualifica di trustee occasionale, tale attività potrebbe soltanto essere ricompresa tra quelle attività diverse indicate dall'art. 6 del CdTS. In attesa del decreto attuativo che dovrà definire le attività diverse consentite agli ETS, non si può escludere la possibilità che l'attività di trustee, ove prevista dallo statuto, abbia le caratteristiche di secondarietà, strumentalità e proporzionalità richieste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Sarà necessario verificare tale fattibilità caso per caso.

Si possono verificare più fattispecie in cui un ente non profit ricopra la carica di trustee: ad esempio qualora una Fondazione abbia interesse ad essere trustee di un trust di scopo per avere una segregazione di una parte del suo patrimonio finalizzata ad uno scopo specifico, differente dal

suo. O anche qualora il disponente abbia fiducia della organizzazione di una specifica Fondazione ma non voglia che i beni di cui intenda disporre diventino parte integrante del suo patrimonio, magari perché la Fondazione esercita un'attività di impresa. E' pur vero che in queste ipotesi potrebbe essere di aiuto la previsione normativa contenuta nell'art. 10 del CdTS, la quale ammette che gli enti del terzo settore con personalità giuridica possano costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo gli artt. 2447 bis c.c., ma l'attività svolta dal trust potrebbe non rientrare tra quelle di cui all'art. 5, oppure la fondazione potrebbe non voler appesantire la propria gestione e pertanto tale eventualità verrebbe scartata.

(Con riferimento alla fondazione impresa, si ricorda inoltre che un'altra grande novità della riforma del terzo settore è quella di aver riconosciuto che gli ETS possono svolgere attività commerciali senza limiti quantitativi. Finora le attività commerciali potevano essere esercitate solo in quanto "non prevalenti", secondarie, sussidiarie (sussidiarie e marginali come previsto per APS) o marginali (come previsto per ODV)).

Qualora la Fondazione trustee fosse un ETS, i beni contenuti nel trust rientrerebbero nel patrimonio della fondazione, sia pure come proprietà "finalizzata" o "vincolata" allo scopo del trust; sarebbe interessante avere un parere dell'Agenzia delle Entrate relativo alla assoggettabilità o meno dei beni del trust al regime fiscale del trustee Fondazione ETS; se il trust esercitasse un'attività di interesse sociale forse potrebbe sostenersi la tesi positiva.

Si può però ipotizzare un secondo caso, quello in cui una fondazione non sia ETS ma il trust eserciti una delle attività di cui all'art. 5 del CdTS. In proposito è interessante notare che lo stesso Codice del Terzo Settore prevede un caso (a mio avviso unico) in cui un'organizzazione di beni applicata ad un'attività considerata di interesse generale è assoggettata alla disciplina e gode delle agevolazioni previste per gli ETS, pur non essendo ETS l'ente cui i beni appartengono. Il terzo comma dell'art. 4 così dispone:

"Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13."

In questo caso l'ente religioso non è ETS ma le norme del Codice del Terzo Settore, in presenza delle condizioni previste, si applicano ugualmente a quell'insieme di beni materiali e immateriali utilizzati per l'esercizio di una delle attività considerate di interesse generale; si riconosce dignità di ETS ad una organizzazione di beni. Tuttavia per consentire questa eccezione è stata necessaria un'espressa previsione di legge; potrebbe applicarsi ad un trust in mancanza una simile specifica norma?

L'ipotesi sarebbe la seguente: una Fondazione non disciplinata dal CdTS desidera esercitare un'attività che rientri tra quelle elencate dall'art. 5 del CdTS tenendo segregata quella parte del suo patrimonio che ritiene necessaria per il raggiungimento dello scopo che si è prefisso. A tal fine costituisce un trust di cui diventa trustee. Potrebbero quei beni essere disciplinati dalle norme del CdTS? Evidentemente la risposta è negativa se si segue la tesi qui sostenuta che un Trust, non essendo un ente e mancando di soggettività, non possa essere ETS senza una espressa previsione di legge. Eppure il caso ipotizzato potrebbe presentarsi facilmente.

Tra Trust di scopo e fondazione: ragioni di una scelta

Sia la fondazione che il trust di scopo consentono di creare un patrimonio destinato ad uno scopo, stabilire dei criteri di gestione, sottrarre i beni alla disponibilità del fondatore/disponente.

Tuttavia i due istituti sono frutti di sistemi giuridici molto distanti tra loro e questa diversità di matrice si riflette nelle relative discipline.

Sul presupposto della piena conoscenza di entrambi gli istituti, vorrei fare qui soltanto alcune considerazioni di carattere pratico.

Con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 l'Italia ha ratificato la Convenzione del L'Aja e, pur in mancanza di una disciplina interna della materia, si è impegnata a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trust che possedano le caratteristiche contenute nell'art. 2 della stessa Convenzione; tuttavia, come sopra precisato, non si riconosce ai trust né la personalità giuridica né la soggettività, se non ai fini fiscali.

Al contrario la fondazione è una persona giuridica (di tradizione secolare) disciplinata dal nostro codice civile.

Da questa essenziale differenza discendono una serie di conseguenze giuridiche che investono il regime della autonomia patrimoniale, della responsabilità dell'ente e di chi lo amministra, dei controlli da parte dell'autorità governativa e della rappresentanza.

Una volta costituita la fondazione e dato vita ad una nuova persona giuridica, il fondatore resta del tutto estraneo alla sua creazione, fatto salvo per eventuali cariche che può riservare a suo favore in sede di costituzione. Nulla del patrimonio della fondazione può tornare al fondatore o ai suoi discendenti, fatta eccezione per le fondazioni di famiglia, la cui legittimità tuttavia è molto controversa. Al contrario il disponente di un trust può rendersi beneficiario dei redditi del trust e indicare come beneficiari finali i suoi discendenti o altre persone determinate o persino sé stesso. In particolare le Fondazioni ETS oltre a dover essere dotate di un determinato patrimonio considerato indisponibile, sono soggette ad una serie di controlli interni ed esterni rigidamente regolamentati. Devono nominare un organo di controllo sia pure monocratico (art. 30 CdTS) e superati alcuni parametri inerenti lo stato patrimoniale, le entrate e il numero dei dipendenti, è necessaria anche la nomina di un revisore legale dei conti (art. 31 CdTS). Dopo il controllo iniziale da parte della Prefettura, oppure della Regione, oppure del Notaio (con successiva verifica della regolarità formale da parte dell'Ufficio del RUN, come disposto dall'art. 22 del CdTS), durante la sua vita, la fondazione ETS è soggetta ai controlli dell'Ufficio del RUN, dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del Lavoro ed anche delle amministrazioni pubbliche o degli enti territoriali che avessero erogato risorse finanziarie o concesso l'utilizzo di immobili (artt. 92, 93 e 94 CdTS). Inoltre la responsabilità degli organi della fondazione ETS è disciplinata dalle norme relative a quella degli organi delle società per azioni, in quanto compatibili (art. 28 CdTS).

E' evidente la maggiore elasticità del trust e la sua capacità ad adattarsi ad una serie pressochè infinita di casi; in particolare ai problemi limitati ad un ambito familiare come il passaggio successorio generazionale, la tutela del patrimonio, la tutela di disabili, di persone fragili o incapaci di gestire un patrimonio. Non a caso il trust (e non la fondazione) è uno degli istituti previsti dalla legge del 22 giugno 2016 n. 112, detta "dopo di noi", volta ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati a favore di persone affette da disabilità grave. L'istituto della fondazione, che presuppone patrimoni di una certa consistenza e finalità sociali che interessano una più ampia platea di interessati, non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze di un singolo beneficiario. E' vero che non mancano trust di scopo, ma spesso questo è circoscritto ad un problema privato e non riferito ad una ampia comunità.

Nell'ipotesi dell'ammissibilità di un Trust ETS: a) finalità e attività; b) differenza tra trust di scopo e trust con beneficiari determinati; c) legge regolatrice;

La differenza tra trust e fondazione si ridurrebbe qualora si ammettesse la figura del Trust ETS, perché questo sarebbe soggetto alla stessa disciplina di tutti gli ETS, ivi comprese le fondazioni.

Ipotizzando la configurabilità di un Trust ETS, o in adesione ad una tesi più liberale, oppure in seguito ad una auspicabile modifica legislativa con espressa ammissione di tale figura giuridica, vorrei esaminarne le caratteristiche essenziali.

Ripartirei quindi dagli aspetti elencati nell'art. 4 del CdTS, laddove si definiscono i requisiti per essere Enti del Terzo Settore. Oltre la forma, della quale si è già detto a sufficienza, è necessario "il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore". Quindi le finalità di interesse generale e l'esercizio di una o più delle attività svolte assumono un ruolo centrale.

a) Finalità e attività

Le finalità previste dal legislatore della riforma del terzo settore nella legge delega (L. 6 giugno 2016 n. 106) fin dall'articolo 1, e cioè le finalità civiche (proprie dei cittadini, in quanto appartenenti a uno stato) solidaristiche (fondate sulla solidarietà) e di utilità sociale, costituiscono il criterio aggregativo degli Enti del Terzo Settore (ETS) ed è solo in funzione di tali finalità che vengono elencate nell'art. 5 del CdTS le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli stessi Enti. Gli statuti degli ETS devono tenere ben distinto lo scopo dall'attività, così come distinti li troviamo nell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali; "Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:..."), nonché nell'art. 21 del CdTS laddove nell'elencare i dati che devono essere contenuti nello statuto, si citano da una parte l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e, dopo un punto e virgola, l'attività che costituisce l'oggetto "*sociale*", distinguendo chiaramente le prime dalla seconda.

Il Trust ETS dovrà quindi essere privo di scopi lucrativi, dovrà perseguire le finalità di interesse generale indicate dal legislatore e esercitare una delle attività elencate nell'art. 5 del CdTS; tutto questo deve essere riportato in modo chiaro nell'atto costitutivo. Le finalità dovranno essere esplicitate, non sarà sufficiente ripetere pedissequamente quelle stabilite dal legislatore (*finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*). Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che l'attività sia quella prevista alla lettera k) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2018: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso". In questo caso la

finalità/scopo sarà quella di incrementare la conoscenza, suscitare, stimolare l'interesse per l'arte, o per la cultura, diffondere l'amore per l'arte o per la cultura etc. L'attività è invece quella indicata alla lettera k): e quindi sarà quella di individuare mete specifiche e adeguate allo scopo, organizzare i viaggi, conferenze preparatorie, redigere bibliografie inerenti le visite, procurare accompagnatori di alto livello culturale, creare collegamenti con altri enti esteri per organizzare ospitalità reciproche, etc. Quindi la clausola inerente l'oggetto, cioè l'attività realmente esercitata, potrebbe essere preceduta da un'altra con la quale si individua lo scopo ultimo del trust che dovrà esplicitarsi come non lucrativo e comunque dotato di quelle caratteristiche di civiltà, solidarietà e utilità sociale che sono più volte ripetute nel decreto.

Scopo è cosa l'ente si propone di realizzare, il suo obiettivo finale per il conseguimento del quale verranno svolte le attività che devono essere più esattamente individuate nella clausola inerente l'oggetto.

Quelle enumerate nell'art. 5 del CdTS sono pertanto le attività che i Trust ETS possono svolgere e che devono farlo in via esclusiva e principale con le forme indicate al precedente art. 4 del CdTS (*"in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..."*). Per le attività che rientrano tra quelle enunciate nell'art. 5 esiste una presunzione di interesse generale, sempre che siano svolte secondo le normative speciali che di caso in caso le disciplinano e che sono specificamente elencate in alcune delle 26 attività individuate dal legislatore.

Ad esempio l'attività di educazione e istruzione perché sia accettata come di interesse generale deve essere esercitata secondo le forme ed i termini previsti dalla legge 28 marzo 2003 n. 53 (Legge delega che definisce i principi e criteri direttivi del sistema educativo di istruzione e formazione in Italia). In questo caso la clausola inerente l'attività non può prescindere dallo studio dell'art. 2 di quella legge perché non può stabilire delle modalità di prestazioni educative difformi da quelle previste dallo stato. Ed ancora: l'agricoltura sociale dovrà essere finalizzata secondo le indicazioni dell'art. 2 della legge L. n. 141/2015 che detta disposizioni in materia di agricoltura sociale; quindi nello stendere la clausola relativa all'attività dovremmo dichiarare che si tratta di attività esercitata da imprenditori agricoli; che è diretta all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità o svantaggiati e tale loro categoria è definita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea o all'art. 4 della legge n.381/1991 che disciplina le cooperative sociali; dovranno essere indicate le eventuali attività connesse già previste dalle stessa norma (come

salvaguardia della biodiversità, terapie mediche psicologiche o riabilitative finalizzate a migliorare situazioni di salute di soggetti interessati anche mediante ausilio di animali, etc..).

L'elencazione di 26 tipologie comprende tutte le attività che già storicamente gli enti no profit svolgono ed include attività che possiamo definire nuove, in cui gli ETS possono avere un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale come, ad esempio, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tale elencazione, se pur disomogenea in termini di classificazioni, è caratterizzata da categorie generali, da categorie più specifiche e da attività con specifici riferimenti normativi, con la conseguenza che potrebbe rendere difficoltoso circoscrivere il reale ambito di azione degli enti.

L'art. 5 comma 2 del CdTS stabilisce che l'elenco delle attività riportato dal precedente comma possa essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

b) Differenza tra trust di scopo e trust con beneficiari determinati

Come risaputo l'art. 73 secondo comma del TUIR individua due principali tipologie di trust: quelli in cui i beneficiari sono individuati e i redditi conseguiti vengono imputati ai beneficiari e tassati in capo agli stessi come reddito di capitale (trust trasparenti) ed i trust privi di beneficiari individuati i cui redditi vengono attribuiti direttamente al trust oppure anche con beneficiari determinati, il cui reddito tuttavia sia percepito interamente dal trust (trust opachi). La Circolare n. 38/E del primo agosto 2011 sopra citata nell'ammettere la iscrivibilità dei trust nel registro delle Onlus, in considerazione del regime fiscale di questa figura, riteneva essenziale che il trust avesse le seguenti caratteristiche:

- a) che il trust Onlus fosse "opaco" quindi unico percettore dei redditi da utilizzare per l'esercizio dell'attività considerata meritevole di essere fiscalmente agevolata;
- b) che durante tutta la vita del trust non ci fossero beneficiari di reddito aventi diritto a pretenderne l'erogazione (infatti come anticipato, possono esistere trust opachi con beneficiari determinati i quali tuttavia non percepiscono alcun reddito perché l'atto istitutivo del trust prevede che lo stesso sia interamente attribuito al trust);
- c) la sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 460/1997; quindi l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, l'esercizio di un'attività prevista, il divieto di distribuzione degli utili, l'obbligo di

reimpiego di utili o avanzi di gestione nell'attività, l'obbligo di devoluzione del patrimonio, l'obbligo di redazione del bilancio, l'uso dell'acronimo Onlus nella denominazione, etc;
d) la forma di atto pubblico.

L'atto di indirizzo dell'Agenzia per il terzo settore aggiungeva anche la necessità che fosse espressa la irrevocabilità da parte del disponente.

Entrambi quindi non avevano dubbi sulla possibilità che un trust opaco di scopo potesse essere Onlus.

E' interessante ricordare che l'Agenzia per il terzo settore, argomentando dalla risoluzione AE del 4 ottobre 2007 n. 278, avanzava la possibilità che anche un trust con un beneficiario determinato potesse essere Onlus. Il caso sottoposto all'AE era quello di un trust irrevocabile costituito per assicurare l'assistenza necessaria vita natural durante di un disabile, al fine di evitargli eventuali ricoveri in istituti per invalidi. L'Agenzia delle Entrate riteneva che il trust (pur contenendo l'indicazione di un beneficiario) si configurasse come un trust di scopo, privo di beneficiari individuati, in quanto il soggetto disabile non poteva qualificarsi come beneficiario dei beni del trust quanto piuttosto oggetto dell'assistenza in cui risiedeva lo scopo della costituzione del trust; infatti si prevedeva che dopo la morte del disabile i beni dovessero tornare al disponente o al coniuge.

Altro caso molto simile è quello esaminato dal Collega Luigi Francesco Rizzo Notaio in Genova (da "Esame di schema di atti istitutivo di trust Onlus" di Luigi Francesco Rizzo in "Non Profit: le sfide dell'oggi e il ruolo del notariato"). In questo studio si sottolineano nel trust due fasi, entrambe meritevoli di essere Onlus: la prima con durata alla morte del figlio disabile del disponente cui erano erogati i servizi del trust per la sua assistenza e cura, quindi con un beneficiario determinato, e la seconda, una volta terminata la prima, in cui il trust doveva beneficiare soggetti affetti dalla medesima patologia di cui soffriva il figlio. Si prospettava un trust misto, per un beneficiario determinato e per uno scopo. Le due caratteristiche potrebbero anche convivere pur essendo più frequente trovare le due fasi successive.

Queste considerazioni possono essere trasportate anche nel discorso che stiamo conducendo sul Trust ETS. Quindi non dovrebbero esserci problemi nell'ammettere un eventuale trust ETS che sia trust di scopo opaco, resta da capire se una attività a favore di un solo determinato soggetto pur se disabile possa essere considerata rispondente a quelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richieste per gli ETS. Ritengo che, pur nella necessità di esaminare ogni caso in modo specifico, si possa ammettere un trust ETS misto qualora entrambe le fasi abbiano tutte le

caratteristiche richieste dal CdTS, in quanto non si può arbitrariamente affermare che l'assistenza ad uno specifico soggetto disabile non abbia quei connotati di solidarietà e utilità sociale più volte richiamati.

b) Legge regolatrice

Dal momento che il trust di scopo è quello che più facilmente potrebbe assumere la qualifica di ETS, sarà opportuno scegliere una legge regolatrice che lo consideri possibile; la legge inglese ad esempio non sarebbe idonea a regolare un trust di scopo perchè, in applicazione della rule against perpetuities, non tollera i trust a durata illimitata, fatta eccezione per i charitable trust che tuttavia sono soggetti ad un preventivo controllo di meritevolezza. La legge del Jersey invece ammette anche trust per scopi non caritatevoli se le disposizioni del trust prevedono la nomina di un Enforcer e i criteri per le sue successive nomine, in modo che tale figura non venga mai meno. Lo stesso vale anche per la legge del Guernsey che oltre a richiedere la continua presenza di un Enforcer, aggiunge che il trust per uno scopo non caritatevole debba essere istituito per atto scritto. Anche il trust della Repubblica di San Marino ammette il trust di scopo tuttavia si tratta di una legge regolatrice che di fatto è poco utilizzata in quanto, oltre alla iscrizione nel Registro dei trust di San Marino, obbliga i trust non residenti a munirsi della attestazione di validità da parte di un notaio/avvocato della Repubblica ed alla individuazione di un agente ivi residente.

Nell'ipotesi dell'ammissibilità di un Trust ETS: norme del Decreto Legislativo n. 117/2017 applicabili

Nella loro qualità di ETS, i trust dovranno adeguarsi a tutte le disposizioni contenute nel CdTS ed attenersi integralmente alla sua disciplina.

Il trust Onlus nella persona del trustee dovrà:

- iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- esercitare in via esclusiva o principale l'attività individuata nel trust;
- inserire nella denominazione la locuzione Ente del terzo settore oppure l'acronimo ETS;
- utilizzare tutti i beni in trust per lo svolgimento delle attività previste;
- escludere la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione; sarà considerata distribuzione indiretta di utili la corresponsione al trustee di un compenso non proporzionato all'attività svolta, alla responsabilità assunta e alle specifiche competenze o comunque superiore a quello previsto in enti che operano in analoghi settori;

- tenere scritture contabili e redigere un bilancio secondo le indicazioni dell'art. 13 del CdTS;
- in caso di cessazione del trust, devolverne i beni secondo le istruzioni date in sede di costituzione e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CdTS;

Il trust Onlus nella persona del trustee potrà:

- Esercitare anche altre attività secondarie e strumentali rispetto all'attività principale che siano state previste nell'atto costitutivo di trust o in successive modifiche (art. 6 del CdTS);
- Fare raccolta fondi per finanziare le sue proprie attività di interesse generale anche in forma organizzata con sollecitazione al pubblico ed avvalendosi di volontari, nel rispetto di principi di verità trasparenza e correttezza (art. 7 del CdTS);
- Avvalersi dell'attività del volontariato secondo le norme degli artt. 17 e 18 del CdTS;
- Accedere al Fondo sociale europeo (art. 69 del CdTS);
- Utilizzare gratuitamente beni mobili e immobili messi a disposizione dallo Stato o da Enti locali in occasione di manifestazioni, iniziative temporanee (art. 70 del CdTS)
- Utilizzare in comodato beni mobili e immobili a sensi dell'art. 71 del CdTS;
- Accedere al fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72 del CdTS);
- Avvalersi dei titoli di solidarietà emessi a sensi dell'art. 77 del CdTS;
- Avvalersi del regime fiscale del social lending (art. 78 del CdTS)

Non vedo spazio per l'applicazione dell'obbligo alla tenuta dei libri obbligatori se non la opportunità di tenere un registro degli accadimenti ove elencare le decisioni assunte in merito alle più importanti operazioni fatte sui beni in trust e un registro per i rapporti con le autorità preposte al controllo degli ETS. Al trust ETS si applicherebbero inoltre le disposizioni in materia di imposte sui redditi contenute negli artt. 79 e ss del CdTS nonché quelle relative alle imposte indirette (art. 82 del CdTS); le erogazioni liberali fatte a favore del trust potrebbero essere dedotte e detratte secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'art. 83 del CdTS.

Casi di trust Onlus

Trust Rotary San Giorgio per il microcredito Onlus: Nasce allo scopo di garantire l'accesso al microcredito da parte di quei soggetti qualificati come "non bancabili", ossia non in grado di fornire garanzie al credito che vadano oltre il proprio lavoro e il rapporto di fiducia instaurato con il creditore. Il Trust nasce al fine di fornire le risorse finanziarie necessarie al sostegno dei progetti

di sviluppo e integrazione economica di aree sottosviluppate o di soggetti socio-economicamente deboli, mediante l'erogazione diretta delle somme a prestito, secondo tassi di interesse equi, che si rendono necessarie per la realizzazione dei progetti di investimento valutati come meritevoli.

Trust TAA Onlus: Il *Trust Terremotati di Accumoli e Amatrice* (acronimo **Trust TAA**) è stato istituito allo scopo di sostenere i costi della ricostruzione resa necessaria a seguito del sisma verificatosi nel 2016, oltre che allo scopo di fornire assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Il trust persegue il suo scopo tramite la raccolta di donazioni provenienti da soggetti che condividano lo scopo del trust; le suddette risorse saranno impiegate con modalità che garantiscano un immediato beneficio ai soggetti destinatari dell'iniziativa, e pertanto mediante l'acquisto di beni direttamente consegnati ai terremotati o per la realizzazione di opere immediatamente fruibili da parte della popolazione colpita. La durata del Trust è illimitata, e potrà assumere la veste di Onlus (art. 13 atto costitutivo). I *Trustee* risultano essere le parti che hanno sottoscritto l'atto istitutivo (persone fisiche), mentre il guardiano è individuato nella persona del Prof. Maurizio Lupoi.

Trust del liceo Parini: il Liceo Parini Trust Onlus nasce il 28 settembre 2018 per iniziativa di un gruppo di ex studenti e di genitori ed è stato il primo strumento finanziario per la raccolta fondi a favore di una scuola italiana. In prima linea tra i sostenitori del progetto proprio gli ex alunni del Liceo Parini, oggi manager e professionisti, da sempre vicini alle iniziative della scuola. Il Trust, realizzato con la consulenza di Mediobanca Private Banking, ha come finalità sancita dallo statuto quella di veicolare fondi alla conservazione del patrimonio storico e artistico del Parini e al tempo stesso quella di promuovere l'istruzione e la formazione degli studenti che vivono in condizioni psicofisiche, socioeconomiche o familiari particolari. Il *Trustee* è la società ELLEFFE S.r.l., mentre il ruolo di guardiano del Trust è affidato al Preside in carica del Liceo Parini, il Dott. Giuseppe Soddu.

